Legge del 24/12/2012 n. 234 -

Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2013

Articolo 46

Art. 46 Divieto di concessione di aiuti di Stato a imprese beneficiarie di aiuti di Stato illegali non rimborsati

Articolo 46 -

Art. 46 Divieto di concessione di aiuti di Stato a imprese beneficiarie di aiuti di Stato illegali non rimborsati

Nota:
Vedasi anche l'art. 14, comma 2 della legge 29 luglio 2015 n. 115.

In vigore dal 18/08/2015

Modificato da: Legge del 29/07/2015 n. 115 Articolo 14

1. Nessuno puo' beneficiare di aiuti di Stato se rientra tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che lo Stato e' tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'**articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999** del Consiglio, del 22 marzo 1999.

2. Le amministrazioni che concedono aiuti di Stato verificano che i beneficiari non rientrino tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato e' tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'**articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999** del Consiglio, del 22 marzo 1999. A decorrere dal 1º gennaio 2017, la predetta verifica e' effettuata attraverso l'accesso al Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52.

3. Le amministrazioni centrali e locali che ne sono in possesso forniscono, ove richieste, le informazioni e i dati necessari alle verifiche e ai controlli di cui al presente articolo alle amministrazioni che intendono concedere aiuti.

4. (Qualora la verifica di cui al comma 2 sia effettuata mediante l'acquisizione di dichiarazioni effettuate ai sensi dell' **articolo 47** del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al **decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445**, le amministrazioni concedenti svolgono i prescritti controlli a campione sulla veridicita' delle dichiarazioni medesime) (1).

(1) Comma abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, dall'**art. 14, comma 1, lett. a), n. 2 legge 29 luglio 2015 n. 115**.

Torna al sommario